

ESTRATTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITÀ CIVILE (RCT – RCO) N. 90325

STIPULATA TRA



FCI
FEDERAZIONE
CICLISTICA
ITALIANA

Federazione Ciclistica Italiana

C.F. 05228470588 P. Iva 01377441009
Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 Roma

E

La Compagnia Assicuratrice: POSTE ASSICURA S.P.A.

Durata del contratto

Dalle ore 24:00 del	30.04.2024
Alle ore 24:00 del	31.12.2024

**POLIZZA ASSICURATIVA
, RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, VERSO PRESTATORI DI
LAVORO, PER CONTO E A FAVORE DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, DEI SUOI ORGANI
CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETA' AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI**

Tra la FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA in seguito denominata Contraente, e Poste Assicura S.p.A., denominata Assicuratore o Compagnia, viene stipulata la seguente Polizza per le garanzie lesioni/morte, responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, per conto e a favore della Federazione Ciclistica Italiana, dei suoi organi Centrali e Periferici, delle Società affiliate e dei suoi Tesserati.

Le prestazioni garantite sono disciplinate nell'allegato "REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER LA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA".

Tale regolamento forma parte integrante della presente Polizza.

Art. 1 Titoli che danno diritto all'assicurazione

I Titoli che costituiscono diritto, con le limitazioni previste dai regolamenti federali relativamente al tipo di attività praticata, rientrante comunque negli scopi della Federazione Ciclistica Italiana, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, alle garanzie assicurative sono:

- La Tessera con banda magnetica, nominativa, numerata, riportante i dati identificativi del possessore o comunque l'attestazione della F.C.I. dell'avvenuto tesseramento;
- Affiliazione alla Federazione Ciclistica Italiana per le Società;
- Elenco Soci delle Società affiliate;
- L'attestazione delle coperture assicurative integrative ad adesione acquistate per i soggetti non tesserati;
- Tessera Giornaliera da atleta, scorta tecnica, A.S.A, nominativa, numerata, con l'indicazione della data, del luogo e della denominazione della gara e/o manifestazione organizzate, ed organizzate dalle Società affiliate alla Contraente.

Per gli atleti la Tessera con banda magnetica, nominativa, numerata, riportante i dati identificativi del possessore o comunque l'attestazione della F.C.I. dell'avvenuto tesseramento è da ritenersi valida solo se in possesso valido certificato di idoneità alla pratica sportiva ciclistica in piena coerenza con le normative statali in tema di "Certificazione medica per l'idoneità sportiva" e con i Regolamenti federali finalizzati alla tutela dei propri tesserati e dei partecipanti alle gare del calendario federale.

Le tessere giornaliera vengono sottoscritte presso le Società Organizzatrici delle manifestazioni affiliate alla F.C.I., ed hanno validità decorrente dal momento del rilascio ai partecipanti fino a tutto il tempo necessario della manifestazione/gara organizzata e comunque non oltre le ore 24:00 del giorno del rilascio. Qualora la manifestazione e/o gara organizzata dovesse svolgersi su più giornate, sarà necessario attivare, tramite pagamento del corrispettivo previsto, tante tessere quante sono le giornate previste dal programma delle stesse.

Possono essere altresì sottoscritte il giorno stesso della manifestazione durante le operazioni preliminari prima della partenza. Possono essere esclusivamente rilasciate a cittadini italiani e stranieri muniti di valido documento di identità.

- Tessera annuale promozionale "PG" a favore dei bambini/e di età compresa tra i 3 e i 12 anni, valida esclusivamente per le attività/manifestazioni promozionali di formazione motoria in bicicletta, con esclusione della partecipazione a gare, organizzate dalle Società Giovanili affiliate alla Contraente.
- Tessera da Addetto alla segnalazione aggiuntiva (ASA) in ottemperanza al disposto del decreto ministeriale del 19 dicembre 2007 – Ministero dei Trasporti ed eventuali e successive modifiche e/o integrazioni.

Si precisa inoltre che i componenti degli Organi della F.C.I. sono da intendersi automaticamente assicurati per le garanzie lesioni/morte.

Si precisa che la Federazione Ciclistica Italiana, i componenti dei suoi Organi, dipendenti e collaboratori sono da intendersi automaticamente assicurati per le garanzie responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro.

In mancanza del titolo che dà diritto alla copertura assicurativa, si considera valida a tutti gli effetti la dichiarazione resa dalla Federazione Ciclistica Italiana.

Art. 2 Durata e decorrenza della Polizza

...omissis...

Art. 3 Obblighi della Federazione

...omissis...

Art. 4 Determinazione del premio – Incasso degli acconti e regolazione del premio

...omissis...

Art. 5 Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato all'Assicuratore per il tramite del broker e/o per il tramite del provider di gestione dei sinistri dedicato, entro 30 giorni dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile. La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, possibilmente corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto o utilizzando la piattaforma web dedicata.

Successivamente l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto.

L'Assicurato o, in caso di morte il beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

Art. 6 Informazioni sui sinistri

...omissis...

Art. 7 Clausola Arbitrale

Le controversie che dovessero insorgere fra le parti della presente polizza, escluse quelle non compromettibili ad arbitri, inerenti l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o lo scioglimento della presente polizza, saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominato uno da ciascuna delle parti in contesa e il terzo, con funzioni di Presidente del collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine di giorni venti dalla richiesta fattale dall'altra parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto, con libertà di procedura ma sempre con l'osservanza del rispetto del principio del contraddittorio. La sede del collegio sarà Roma.

Art. 8 Foro competente

Per le azioni non compromettibili ad arbitri e per ogni controversia diversa da quelle previste dal precedente articolo 6 il foro competente a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede di convenuto, ovvero quello scelto del luogo ove ha sede il Contraente e/o l'Assicurato, salvo che nel caso di controversie nelle quali sia attore o convenuto l'Assicurato, per le quali sarà competente il foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.

Art. 9 Clausola Broker e Gestione Sinistri

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società Marsh S.p.A. – Viale Luigi Bodio, 33 – 20158 Milano (in seguito denominata anche Broker), il ruolo di Broker di cui al D.lgs. 209/2005 (ex legge 792/84) per quanto concerne la predisposizione del Capitolato speciale di appalto e la assistenza e consulenza nelle fasi di gara. Il Broker fornirà, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica), per tutta la durata della polizza incluse riforme, rinnovi o sostituzioni.

...omissis...

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia e alle coassicuratrici, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.

Per quanto riguarda la gestione dei sinistri la Federazione Ciclistica Italiana dichiara di avvalersi di un provider specializzato (Marsh Advisory Srl), individuato dalla Federazione; di conseguenza la Compagnia, presentando offerta, accetta incondizionatamente che la gestione dei sinistri avvenga per il tramite del provider individuato.

...omissis...

Art. 10 Coassicurazione

...omissis...

Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, La Federazione Ciclistica Italiana, l'assicuratore e il broker, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Se l'Assicuratore o il broker hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziari, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura –ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 12 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 13 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14 Disciplina dell'appalto

...omissis...

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

PER L'ASSICURAZIONE LESIONI/MORTE, RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, VERSO PRESTATORI DI LAVORO, PER CONTO E A FAVORE DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETA' AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI.

DEFINIZIONI

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Beneficiario

L'Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato.

Broker

La Società Marsh S.p.A. specificamente incaricata dal Contraente della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione per tutto il tempo della durata della polizza, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni della stessa polizza.

Coperture integrative per adesione

Coperture da attivarsi tramite la piattaforma predisposta dal Broker ed il pagamento del relativo premio assicurativo.

Day Hospital

Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica.

Dirigente e Componente del Consiglio Direttivo

Il soggetto tesserato con tale titolo che svolge unicamente attività direttiva, organizzativa e/o amministrativa nell'ambito della società affiliata con esclusione di qualsiasi pratica sportiva con o senza l'uso della bicicletta.

Franchigia

Per la garanzia infortuni, è la percentuale di invalidità che, in caso di sinistro, viene detratta alla invalidità permanente effettiva al fine del calcolo dalla somma liquidabile.

Per la garanzia RCT, è l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto della somma liquidabile a termine di polizza per restare a carico dell'Assicurato.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte o una lesione prevista nella tabella di cui al D.lgs. 3.11.2010.

Invalità permanente

Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Massimale

Importo massimo delle prestazioni delle Società.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

Presidente di Società

Il soggetto tesserato con tale titolo che svolge unicamente attività direttiva, organizzativa e/o amministrativa nell'ambito della società affiliata con esclusione di qualsiasi pratica sportiva con o senza l'uso della bicicletta.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Socio di Società

Tesserato che collabora nell'attività sociale svolgendo attività amministrativa e/o organizzativa nell'ambito di società affiliata con esclusione di qualsiasi pratica sportiva con o senza l'uso della bicicletta.

Tecnico

Ogni tesserato in qualità di direttore sportivo, formatore, maestro, istruttore, allenatore, collaboratore e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.

Tessera giornaliera

Tessera valida a decorrere dal momento del rilascio ai partecipanti fino a tutto il tempo necessario della gara/manifestazione organizzata e comunque non oltre le ore 24:00 del giorno del rilascio.

Tessera Promozione Giovanile

Tessera avente validità annuale a favore di bambini ricompresi tra i 3 ed i 12 anni (nonché per i bambini fino a 15 anni solo se iscritti alle scuole di ciclismo).

Tesserato

Ogni singolo soggetto iscritto (tesserato) alla Federazione Ciclistica Italiana anche in possesso di più qualifiche federali.

Volontario

Tesserato senza vincolo di natura sportiva che svolge attività organizzativa in ambito societario e/o nell'organizzazione di allenamenti/gare/manifestazioni/eventi federali con esclusione di qualsiasi pratica sportiva con o senza l'uso della bicicletta.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 Manifestazioni unitarie

Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati, anche in caso di partecipazione a gare e manifestazioni organizzate da Enti terzi che consentano la partecipazione dei tesserati FCI.

Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (ex artt. 1892, 1893, 1894 c.c.).

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, l'Assicuratore può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, l'Assicuratore, nei termini di 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 (sessanta) giorni.

Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dal momento della comunicazione della diminuzione fino al termine del periodo di assicurazione in corso.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

...omissis...

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorrono dalle ore 24:00 del giorno della data di validazione trascritta sulla tessera e dalla data di affiliazione ai sensi dell'art. 1 "Titoli che danno diritto all'assicurazione" della presente polizza, e cessa alle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.

...omissis...

In caso di infortunio dell'assicurato, la Compagnia provvede ad erogare la prestazione assicurativa anche in mancanza del versamento del premio da parte del soggetto obbligato, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo indennizzato.

Ai fini dell'accertamento dell'efficacia della copertura assicurativa e per quei sinistri avvenuti in circostanze ammissibili al beneficio assicurativo a termini di Regolamento e di Polizza in data posteriore alla richiesta di tesseramento ma anteriore alla segnalazione dei nominativi all'Assicuratore, quest'ultimo esprime riserva di svolgere, se del caso, accertamenti atti a stabilire l'eventuale esistenza del diritto assicurativo alla data del sinistro.

L'assicurazione vale solo nei riguardi di quei soggetti che, ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione, posseggano tutti i requisiti necessari per ottenere il tesseramento o l'attribuzione della qualifica ed appartengano ad Associazioni o ad altri organismi regolarmente affiliati o dipendenti dalla Federazione stessa, e concerne esclusivamente l'attività sportiva autorizzata e controllata dall'organizzazione della Federazione.

Si precisa che si riterranno valide ed operanti, ai fini della copertura assicurativa, le eventuali proroghe al tesseramento F.C.I. sempreché le stesse non superino la data del 28 febbraio dell'annualità successiva.

Per quanto sopra, resta stabilito che, per tutti i sinistri occorsi tra il 1° Gennaio ed il 28 Febbraio di ciascuna annualità assicurativa, si intenderà valido ed operante il titolo che dà diritto alla copertura assicurativa riferito all'anno precedente, limitatamente per quelle discipline e per quelle attività previste dai calendari federali, e a condizione che il tesseramento sia stato rinnovato per la stagione successiva entro tale termine, salvo i casi di decesso o di lesioni che impediscano il prosieguo dell'attività, in tali ipotesi si riterrà valida la copertura nonostante il mancato rinnovo.

Per le Tessere giornaliere o per le coperture integrative per adesione il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato avranno effetto rispettivamente, dal momento del rilascio della tessera giornaliera o dalla data di decorrenza indicata tramite la piattaforma web messa a disposizione dal Broker.

Nel caso delle tessere giornaliere resta ferma la responsabilità da parte della Società affiliata organizzatrice e/o delle strutture periferiche di inviare all'Ufficio Assicurativo della FCI entro e non oltre 48 ore dall'espletamento di ogni

singolo evento, su supporto meccanografico, l'elenco nominativo con l'indicazione delle date di nascita di tutti i Soggetti partecipanti al singolo evento ai quali è stata rilasciata una tessera.

Con riferimento alla tessera promozionale "PG" si stabilisce che il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo assicurato avrà effetto dal momento in cui verrà rilasciata ai beneficiari la relativa tessera, con facoltà per i bambini che hanno compiuto il 7° anno di età di essere sostituita in corso d'anno con corrispondente Tessera per le categorie Giovanissimi, Esordienti o Allievi nel caso di ragazzi e ragazze comprese tra i 13 e i 15 anni ed iscritti alle scuole di ciclismo.

Art. 4 Assicurazione per conto altrui

La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art.1891 Codice Civile.

Art. 5 Beneficiari

La Società dà e prende atto che beneficiari delle somme garantite in caso di Morte degli Assicurati si intendono gli eredi legittimi e/o testamentari, salvo diversa dichiarazione scritta rilasciata dagli Assicurati stessi ed allegata agli atti che formano parte integrante del contratto.

Art. 6 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8 Estensione territoriale

L'assicurazione per le garanzie Infortuni sono valide per il Mondo intero.

L'assicurazione per le garanzie RCT/O valgono per il Mondo intero, con eccezione di U.S.A. e Canada, in cui operano relativamente alle attività svolte in tali Paesi per motivi di lavoro e servizio, di rappresentanza o per la partecipazione ad attività sportive. Sono comunque esclusivi i sinistri derivanti o conseguenti a guerra o terrorismo.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Euro e comunque in Italia.

SEZIONE 2 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Descrizione attività

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate.

- L'attività della Federazione Ciclistica Italiana, delle strutture periferiche e delle Società affiliate riguarda:
 - l'organizzazione e la gestione di attività sportiva in genere, gare, allenamenti, corsi, stages, manifestazioni, iniziative promozionali - sportive - culturali - ricreative e turistiche programmate, anche a scopo promozionale;
 - riunioni, incarichi, missioni ed i relativi trasferimenti (anche con mezzi propri) riferiti a qualsiasi soggetto sia funzionalmente riconducibile al Contraente e/o alle sue strutture periferiche e/o alle Società affiliate.
- L'attività dei Tesserati riguarda la pratica sportiva, le gare, l'allenamento, anche individuale con o senza l'uso di bicicletta previsto, disposto, autorizzato o controllato dalla società sportiva affiliata del soggetto, come previsto dall'art. 7 del Decreto 3 novembre 2010 Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti (G.U. n 296 del 20.12.2010).

Le garanzie sono operanti anche nei casi di danni a terzi provocati da "cadute di gruppo" senza identificazione dell'autore del danno purché accaduto durante: gare, corsi, manifestazioni, iniziative promozionali - sportive-culturali - ricreative e turistiche programmate, anche a scopo promozionale, riconducibili a vario titolo al Contraente e/o sue strutture periferiche e/o alle Società affiliate.

Art. 1 Soggetti Assicurati

L'assicurazione vale per la Federazione Ciclistica Italiana, per i suoi organi, le sue strutture anche periferiche, per le società affiliate, i tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana, i dirigenti nazionali, i dirigenti regionali e provinciali, i membri dei Consigli Direttivi ed i soci di società affiliate, che sono le persone fisiche riportate nei moduli predisposti dalla Federazione per la ratifica dell'affiliazione della Società, i possessori di Tessera Giornaliera, i possessori di tessera promozionale "PG" e tutti coloro che sottoscrivono una delle coperture integrative ad adesione tramite la piattaforma web messa a disposizione dal Broker.

In relazione ai membri dei Consigli Direttivi e ai Soci di Società Affiliate, l'assicurazione è prestata, in ordine cronologico partendo dal Presidente della Società, per il numero di persone che verrà stabilito dalla Federazione nelle norme annuali di affiliazione.

Art. 2 Oggetto del rischio e Capitale assicurato

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, ad eccezione delle attività e delle operazioni menzionate al paragrafo "Esclusioni", ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza.

A maggior chiarimento si precisa, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, che l'assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile:

- derivante da proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili anche di proprietà di soggetti terzi;
- all'assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere, organizzazioni di gare e manifestazioni sportive
- derivante dalla proprietà e/o locazione, gestione, delle Sedi della Federazione Ciclistica Italiana e delle strutture periferiche. La garanzia è estesa alla gestione di impianti sportivi (velodromi, palestre, etc.) ed uso delle attrezzature: (tandem, traini, moto velodromo, etc.), qualora la Federazione Ciclistica Italiana, le Società affiliate o consorzi di Società affiliate abbiano stipulato con il proprietario dell'Impianto sportivo contratti d'uso e/o gestione o comunque abbia previsto la possibilità di svolgere le attività oggetto della Polizza in impianti aperti al

pubblico;

- di Atleti Stranieri non tesserati a Società affiliate alla F.C.I. partecipanti a gare (dilettantistiche) organizzate da Società affiliate alla F.C.I., a condizione che sia stato pagato il relativo premio;
- derivante alla F.C.I. alle sue strutture periferiche ed alle Società, per danni causati a terzi da persone che non essendo alle dirette e regolari dipendenze svolgono la loro opera quali collaboratori coordinati e continuativi o comunque addetti, con mansioni di qualunque natura, alla organizzazione di gare e manifestazioni.

La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera impiegati tramite Ditte regolarmente autorizzate.

Sono compresi sia i danni subiti da tali soggetti che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato da tali soggetti. È comunque garantita l'azione di rivalsa esperita da Enti Pubblici assicurativi e previdenziali.

L'assicurazione RCT vale anche per: la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Il massimale RCT per i tesserati e per coloro che attivano le coperture integrative previste agli art. 13 Atleti Stranieri, art. 14 Partecipanti non tesserati a manifestazioni federali, art. 15 Partecipanti non tesserati di età ricompresa tra i 5 – 12 anni a manifestazioni giovanili federali di tipo promozionale e/o scolastico, Art. 16 Personale non tesserato addetto a gare e/o manifestazioni federali è € 720.000,00, salvo quanto previsto per le altre categorie assicurate di seguito indicate:

CATEGORIA ASSICURATO	MASSIMALI UNICI
Giovanissimi	Euro 1.500.000,00
Esordienti, Allievi	Euro 1.500.000,00
Juniores, Under 23, Elite, Master	Euro 1.500.000,00
Cicloturisti	Euro 1.500.000,00
Direttori di Corsa, Direttori di Riunione	Euro 3.200.000,00
Giudici di Gara, Commissari di Gara, Regolatore	Euro 3.200.000,00
Rappresentanti Antidoping, Meccanici, Medici, Massaggiatori, Guide Cicloturistiche, A.S.T.C., A.S.A.	Euro 1.500.000,00
Scorte Tecniche	Euro 3.200.000,00
Staffette Motorizzate, Tecnici Nazionali - Regionali, Formatori, Allenatori su Moto	Euro 1.500.000,00
Dirigenti Nazionali – Regionali – Provinciali	Euro 1.500.000,00
Membri Consiglio Direttivo, Soci di Società Affiliate, Volontari, Accompagnatore	Euro 1.500.000,00
Federazione Ciclistica Italiana, Organi, Dipendenti e Collaboratori - RCT - RCO	Euro 3.000.000,00 Euro 3.000.000,00
Tessera Promozionale Giovanile PG	Euro 720.000,00
Tessera Giornaliera	Euro 720.000,00
Atleti Settore Paralimpico	Euro 1.500.000,00
Società affiliate/Presidenti di società affiliate - RCT - RCO	Euro 5.000.000,00 Euro 3.000.000,00

Art. 3 Validità della garanzia

L'assicurazione vale per i sinistri accaduti durante il periodo di efficacia del presente contratto di assicurazione, inclusi proroghe e rinnovi, indipendentemente dal momento in cui verrà presentata la richiesta di risarcimento nei confronti dell'assicurato.

Inoltre, l'assicurazione vale per le richieste di indennizzo presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia del presente contratto di assicurazione e conseguenti a fatti verificatisi a partire dal 01/01/2019, purché si riferiscano a circostanze o situazioni non note ai soggetti assicurati prima della stipula del presente contratto.

Art. 4 Novero dei Terzi

Si conviene fra le parti che:

- tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato;
- non sono considerati terzi le persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge e carico dell'Assicurato - dipendenti o non dipendenti di quest'ultimo - quando subiscano il danno in occasione di servizio, ed operi nei loro confronti la successiva garanzia "Responsabilità civile verso le persone soggette all'assicurazione obbligatoria di legge a carico dell'assicurato" in caso contrario detto soggetti saranno considerati terzi a tutti gli effetti;
- gli assicurati sono sempre considerati terzi fra loro per i sinistri che si siano verificati durante lo svolgimento delle attività rientranti negli scopi della Federazione Ciclistica Italiana; durante lo svolgimento degli allenamenti e delle gare gli assicurati sono considerati terzi fra di loro solo per sinistri che abbiamo causato lesioni fisiche.
- non sono considerati terzi fra di loro il coniuge, i genitori, i figli degli assicurati, nonché qualsiasi parente od affine con loro convivente ad eccezione dei casi riguardanti la lesione personale in cui, pur sussistendo i predetti rapporti, la lesione stessa si sia verificata durante le attività coperte dalle presenti garanzie.

In caso di sinistro che provochi lesioni personali, verificatosi tra due o più tesserati alla Federazione in attività di gara o di allenamento, la presente polizza interverrà esclusivamente in eccedenza all'indennizzo previsto dalla polizza infortuni (regolamentata coma da D.Lgs. 3.11.2010).

Art. 5 Altre Assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e limiti

Qualora a favore dell'Assicurato al momento del sinistro fossero valide ed operanti altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

- a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
- b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente Polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.

Art. 6 Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità civile verso persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato (R.C.O.)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dalle persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato - dipendenti o non dipendenti di quest'ultimo.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge. Non costituisce però motivo di decadenza della copertura la mancata o irregolare assicurazione di personale presso l'INAIL derivante da erronea interpretazione delle norme vigenti o da involontaria omissione della segnalazione di nuove posizioni all'INAIL.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano

servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

È comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL.

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegato al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. n. 482 del 9 giugno 1975 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.

L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'Assicurazione RCO vale anche per la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 7 Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L'Assicuratore assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Nei giudizi promossi nei confronti della Federazione Ciclistica Italiana e i suoi organismi, la designazione del legale avverrà su indicazione della F.C.I.. La difesa dell'Assicurato viene assunta fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati d'intesa con lo stesso e non risponde di multe o ammende. L'Assicuratore si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Art. 8 Rinuncia alla rivalsa/surroga

L'Assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di:

- dipendenti dell'Assicurato e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo;
- Società affiliate ed Enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività;
- Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività;
- Persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dall'Assicuratore, o della quale l'Assicurato sia titolare dell'intero capitale sociale. Salvo sempre il caso di dolo.

Art. 9 Franchigia

La garanzia di responsabilità civile verso terzi viene prestata con una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro per danni a cose e persone.

L'Assicuratore liquiderà il danno al netto di tale importo, che rimarrà a carico del danneggiante.

Art. 10 Esclusioni

Dall'Assicurazione RCT sono esclusi i danni:

- a) da furto, eccettuato il materiale in uso alle squadre nazionali anche di proprietà di soggetti terzi nei limiti di € 100.000,00 per evento/raduno;
- b) ricollegabili a rischi di responsabilità civile, per i quali, in conformità della legge n. 990/1969 e ss.mm.ii. e regolamenti di esecuzione, (salvo che nell'ipotesi prevista dall'art. 9 comma 6 del Codice della Strada), l'assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria; nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; si intende – in ogni caso - compresa la Responsabilità civile derivante da danni a Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno delle aree di pertinenza;
- c) a cose dovute a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- d) alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori;
- f) provocati a cose altrui dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili, da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge;
- g) per quanto riguarda la categoria "Atleti stranieri", in caso di partecipazione ad attività organizzate all'estero in seno alla propria nazionale;
- h) in relazione all'esercizio delle attrezzature e degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva, salvo il caso, già menzionato al precedente art. 2 *Oggetto dell'Assicurazione*, in cui la Federazione Ciclistica Italiana, le società affiliate o Consorzi di società affiliate abbiano stipulato con il proprietario dell'impianto sportivo contratti d'uso e/o gestione, per svolgere le attività oggetto della convenzione;
- i) conseguenti all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- j) verificatesi tra due o più tesserati alla Federazione in attività di gara e allenamento che provochino danni a cose. L'assicurazione R.C.T. - R.C.O. non comprende inoltre i danni:
- k) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);
- l) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori/attività che richiedano l'impiego di tali materiali, comprese le manifestazioni pirotecniche, nonché per il munizionamento in regolare dotazione alla Polizia Municipale;
- m) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- n) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti se pur in parte dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- o) derivanti dall'esistenza di campi elettromagnetici;
- p) derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- q) danni derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio;
- r) derivanti da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- s) diretti o indiretti causati da presenza, reale, presunta o minacciata di amianto in qualunque forma;
- t) derivanti da violazione civile del rapporto con i terzi e/o i dipendenti e collaboratori (ogni forma di discriminazione persecuzione, *mobbing*, molestie, violenze, abusi sessuali e simili);
- u) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
- v) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.

Dalla presente garanzia sono inoltre esclusi:

w) i Presidenti e/o le figure analoghe dei Gruppi Sportivi che tesserano atleti che svolgono attività professionistica ed i Presidenti degli Enti Organizzatori di gare professionistiche non costituiti in associazioni sportive, bensì in Società di capitali.

Si precisa inoltre che la garanzia di R.C.T. non comprende gli importi che l'Assicurato sia condannato a pagare a titolo punitivo (Punitive o Exemplary Damages).

Art. 11 Estensioni di garanzia

A. Responsabilità Civile personale

La garanzia prestata con la presente polizza vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e collaboratori e del personale non dipendente mentre opera per conto dell'Assicurato e mentre si trova nelle ubicazioni ove si svolge l'attività.

Relativamente al D.L. N. 81/2008, in tema di sicurezza sul lavoro, la garanzia vale solo nel caso in cui il preposto al servizio di prevenzione e protezione sia un dipendente.

B. Responsabilità Civile incrociata, appalto, sub-appalto

Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:

1. sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone mentre eseguono i lavori medesimi;
2. l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro limitatamente alle lesioni corporali gravi.

La presente estensione di garanzia opererà in eccesso ad eventuali polizze stipulate per i medesimi rischi.

C. R.C. del Committente

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza veicoli in genere.

D. Danni a cose altrui trasportate, in consegna, uso e/o custodia

L'Assicurazione comprende anche i danni provocati da furto o evento fortuito alle cose altrui trasportate e/o in consegna, uso e custodia durante le attività delle Squadre Nazionali espletate per conto della contraente.

Tale garanzia viene prestata con un limite massimo per sinistro di € 100.000,00 per evento/raduno.

E. Danni da incendio

L'assicurazione è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, per i quali è operante il limite di risarcimento di € 300.000,00 per sinistro e anno.

La presente estensione di garanzia viene prestata con l'applicazione della franchigia assoluta di € 5.000,00 per sinistro.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia "ricorso vicini/terzi", la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l'anzidetta polizza incendio.

Art. 12 Scorte Tecniche - Vetture al seguito autorizzate

In ottemperanza al disposto del Decreto Legislativo n°9 del 15.01.02 ed a quanto previsto dalle norme del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, la garanzia R.C.T. si intende estesa alle scorte tecniche cui è imposta tale copertura, con esclusione di tutti i rischi disciplinanti dalla Legge 990/69 e successive modifiche. La presente estensione è prestata nei limiti del massimale di € 2.800.000,00 per sinistro o per la minor somma in relazione alle disposizioni di cui all'art. 11 comma e) del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada previsto con provvedimento 27 novembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e successive modifiche o integrazioni.

SEZIONE 3 - PREMI

Art. 1 Calcolo del premio

...omissis



Art. 2 Pagamento del Premio
...omissis...